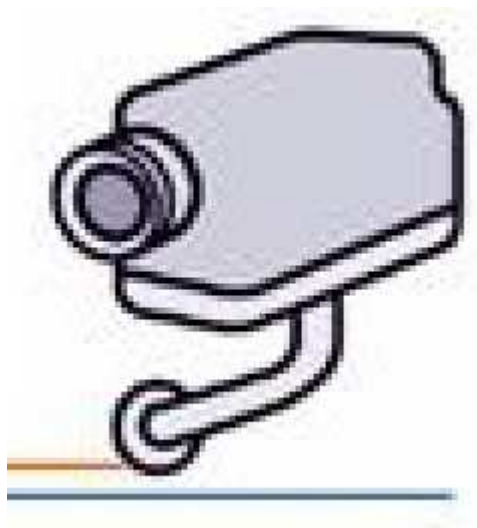




COMUNE DI ARIZZANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE



Sommario

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento.....	3
Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	4
Art. 4 - Finalità dell'impianto	5
Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione.....	6
Art. 6 - Sala di controllo	6
Art. 7 - Titolare del trattamento e Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza	7
Art. 8 - Nomina degli autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza	7
Art. 9 - Misure di sicurezza, limiti di utilizzo e tempi di conservazione	8
Art. 10 - Accesso ai dati.....	8
Art. 11 - Informazioni sul trattamento dei dati personali	9
Art. 12 - Uso delle telecamere	9
Art. 13 - Altri impianti	9
Art. 14 - Norma di rinvio.....	10

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione dei dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza comunale in quanto le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono, dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a un trattamento che incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Arizzano nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* come modificato dal D. Lgs. 101/2018;
- D. Lgs. 51/2018 che ha recepito la Direttiva (UE) 2016/680 relativa *“alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3 del 29 gennaio 2020 dell'*European Data Protection Board* (EDPB);
- Legge n. 38/2009 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*;
- Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

2. La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5 GDPR ed in particolare:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito, ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. a) GDPR, allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- **Principio di minimizzazione** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere

configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- Principio della limitazione della finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità ed i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali ed agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- per «**codice**» - il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- per «**impianto di videosorveglianza**» - qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente regolamento;
- per «**sistema di videosorveglianza**» - un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;
- per «**GDPR**» - acronimo di «*Regolamento Generale di Protezione dei Dati*» - è il *Regolamento (UE) 2016/679 relativo «alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»*;

Art. 4 - Finalità dell'impianto

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali del Comune di Arizzano, attribuite dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 «*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*» e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi.

2. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, gli impianti di videosorveglianza assolvono alle seguenti finalità specifiche:

- a) utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- b) tutela del patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- c) tutela della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 11/2009 convertito dalla L. 38/2009;
- d) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e) rilevazione e controllo delle targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana e per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo;
- f) rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della Polizia municipale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente;
- g) prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

3. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, delle vigenti normative e regolamenti, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari alla verbalizzazione di violazioni amministrative o alla redazione di atti di competenza della Polizia Locale.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. Il sistema è caratterizzato da un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione che consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere potranno essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto articolo 4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo dell'Ufficio Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

2. Previa intesa tra l'Amministrazione Comunale e le Forze di Polizia dello Stato il sistema può essere utilizzato direttamente da dette Forze di Polizia mediante accessi autorizzati e controllati mediante appositi atti o protocolli operativi condivisi.

3. In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti devono essere in possesso di credenziali di autenticazione individuali che permettano di effettuare a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Art. 6 - Sala di controllo

1. L'accesso alla postazione di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte dell'Ufficio Polizia Municipale all'uopo incaricato o, in assenza di questo, al personale appositamente autorizzato e ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.

2. Eventuali accessi alla postazione di controllo di soggetti diversi da quelli innanzi indicati devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza (Responsabile della Polizia Municipale; in assenza tale responsabilità è di competenza del Sindaco quale Legale rappresentante); possono accedere unicamente persone incaricate di servizi connessi alla gestione della postazione di controllo (tecnici comunali, addetti alle pulizie, ecc.). Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

3. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, agli autorizzati addetti ai servizi appositamente nominati ed istruiti ai sensi dell'art. 29 GDPR ed ai tecnici incaricati per l'assistenza e la manutenzione individuati quali Amministratori di Sistema o, se esterni al Comune di Arizzano, quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

4. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave e è ubicata in un Ufficio non

accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo; gli schermi sono normalmente spenti e coperti. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

5. Il sistema è configurato in maniera tale che il Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza e gli autorizzati accedano allo stesso con diverse passwords, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.

6. Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenute ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento e ad attuare una corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

7. È vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente regolamento. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e, pertanto, la sua eventuale rivelazione, oltre che costituire una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale.

Art. 7 - Titolare del trattamento e Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Titolare del trattamento dei dati, così come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, n. 7) GDPR è il Comune di Arizzano.

2. Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza è il Responsabile Polizia Municipale, nominato dal Titolare quale soggetto delegato e autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del D. Lgs. 196/2003. In assenza del Responsabile Polizia Municipale tale responsabilità è in capo al Sindaco quale Legale Rappresentante.

3. In qualità di soggetto delegato, il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali; inoltre, il Responsabile individua e nomina le altre persone autorizzate all'accesso al sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 29 GDPR, fornendo specifiche istruzioni circa il corretto trattamento dei dati. In assenza del Responsabile Polizia Municipale tali attività competono al Sindaco quale legale rappresentante.

Art. 8 - Nomina degli autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza

1. Il Responsabile individua e nomina gli autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 29 GDPR, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio.

2. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate:

- a) diverrà custode della password di accesso loro assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
- b) potrà trattare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Sindaco con le lettere di incarico loro consegnate ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- c) nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei reati e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, dovrà scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa, avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali;

- d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. In assenza del Responsabile Polizia Municipale tali attività competono al Sindaco quale Legale rappresentante.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'istituzione di procedimento penale.

Art. 9 - Misure di sicurezza, limiti di utilizzo e tempi di conservazione

1. Di regola i dati relativi alle registrazioni delle immagini devono essere cancellati automaticamente e definitivamente, senza alcuna possibilità di recupero degli stessi, trascorso un periodo di tempo prefissato.

2. Nel rispetto della vigente normativa la registrazione delle immagini deve essere conservata dal sistema per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate. Il termine di conservazione stabilito per la finalità di sicurezza pubblica non può superare i sette giorni. Tale termine può essere prolungato per aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o delle Forze di Polizia o, qualora le immagini siano state estrapolate per l'avvio di un procedimento amministrativo, il termine viene ridefinito in base a quanto stabilito dalla legge per i procedimenti stessi.

3. I dati devono essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità dichiarate. Il sistema informativo non può utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità dichiarate.

4. Date le finalità perseguite con l'installazione del sistema di videosorveglianza tutte le aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico, sulle quali si applica in particolare la normativa concernente la circolazione stradale, nonché tutte le aree di proprietà comunale, possono essere videosorvegliate.

5. I dati eventualmente estrapolati ed esclusi dalla cancellazione automatica devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ai sensi dell'art. 32 GDPR.

6. Ai sensi dell'art. 35 GDPR, il Comune di Arizzano svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali acquisiti attraverso il sistema di videosorveglianza.

Art. 10 - Accesso ai dati

1. L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del personale appositamente autorizzato, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.

2. L'accesso alle immagini, in live o in registrazione, può essere, inoltre, consentito dal Responsabile Polizia Municipale per esigenze tecniche o per l'affidamento del servizio di gestione e trattamento dei dati anche a imprese o professionisti esterni debitamente nominati Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

3. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia dello Stato, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la posizione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire. Per le Forze di Polizia dello Stato la richiesta deve essere firmata dal comandante del reparto.

Inoltre, qualora sia stata sporta denuncia da parte del soggetto interessato quale vittima di reato verrà consentito l'accesso alle immagini agli organi di polizia coinvolti.

4. I dati registrati non sono accessibili, di norma, a privati cittadini. Gli unici casi in cui è consentito l'accesso al privato cittadino, rivolgendosi al Titolare del trattamento, sono relativi a:

- a) esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR. Tale accesso è consentito al solo soggetto interessato (o suo delegato) e può riguardare le sole immagini e dati a lui riferiti. Tramite l'esercizio di questo diritto non è consentito accedere ai dati personali di terzi.
- b) richieste di accesso ai sensi della Legge 241/1990 relativamente a documentazione amministrativa comprensiva delle immagini di videosorveglianza utilizzate per la redazione della stessa (es. Relazione di servizio a seguito di incidente stradale o danneggiamento).

La richiesta di accesso del privato cittadino deve pervenire nel più breve tempo possibile in quanto trascorsi sette giorni dall'evento le immagini si cancellano in automatico. Inoltre, la richiesta deve riportare indicazioni precise circa la collocazione temporale dell'evento per il quale si richiedono le immagini con un'approssimazione non superiore alle 12 ore.

4. Quando la richiesta di accesso alle immagini possa ledere la riservatezza ed i diritti e le libertà di altri soggetti, il Comune può negare l'accesso effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti se, nei casi previsti dal comma 3, non fosse possibile utilizzare tecniche che consentano la non identificazione di soggetti terzi, ad esempio, mediante la modifica delle immagini con funzione di mascheramento (*masking*) o di annebbiamento (*scrambling*).

Art. 11 - Informazioni sul trattamento dei dati personali

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi ritenuti più idonei e, in particolare, attraverso:

- l'affissione del presente Regolamento in modo stabile sul sito internet istituzionale del Comune e presso la sede comunale;
- pubblicazione dell'informativa privacy ex art. 13 GDPR sul sito web istituzionale del Comune;
- l'affissione di cartelli con informativa breve sul trattamento dei dati conformi al modello stabilito a livello europeo e chiaramente visibili. I cartelli possono essere posizionati prima del raggio di azione delle telecamere.

2. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 12 - Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva automaticamente percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) o altri dati che consentano l'individuazione di persone definite.

2. Le inquadrature devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti le finalità dichiarate.

Art. 13 - Altri impianti

1. Nella gestione di eventuali altri impianti di videosorveglianza ubicati sul territorio comunale e destinati alla ripresa di spazi ed aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico e/o di proprietà comunale devono essere adottati, per quanto possibile tecnicamente, gli stessi criteri posti a tutela della riservatezza dei cittadini dal presente Regolamento.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.